



Germana Carobene

(ricercatore di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Politiche)

Il delitto di onore e l'aggravante dei "futili motivi" culturalmente (e religiosamente) motivata *

SOMMARIO. 1. I reati culturalmente motivati e il tentato omicidio per causa di "onore" - 2. Il concetto di onore nella cultura e nella tradizione giuridica dei Paesi musulmani - 3. L'aggravante dei futili motivi nel nostro sistema penale - 4. Considerazioni conclusive.

1 - I reati culturalmente motivati e il tentato omicidio per causa di "onore".

Un fenomeno particolarmente interessante – in tema di relazioni dei modelli religiosi con le categorie normative – è rappresentato dal tema, delicatissimo, dei reati legati a una particolare fede religiosa. Punto di partenza, fondamentale, può essere considerato il riferimento, nel nostro Paese, a un intervento della Corte di Cassazione del 2008 che, con sintesi approfondita, ha efficacemente sintetizzato i termini della questione afferente i cosiddetti reati culturali o culturalmente orientati: l'irrelevanza della cosiddetta *ignorantia juris*, pur letta nell'ambito interpretativo, quando le condotte oggetto di valutazione si caratterizzano per la palese violazione dei diritti essenziali e inviolabili della persona, riconosciuti e affermati dalla Costituzione, base indefettibile dell'ordinamento giuridico italiano e cardine della regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali¹.

* Contributo sottoposto a valutazione

Il contributo è destinato alla pubblicazione nel volume degli Atti del Corso di formazione giuridica in materia di pari opportunità e violazione del divieto di discriminazione di genere, organizzato dal Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, ottobre 2013- giugno 2014.

¹ Cass. pen., sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 46300, in <http://www.101professionisti.it/guida/diritto-penale/sentenze/un-islamico-residente-in-italia-se-maltratta-la-moglie-va-punito-con-la-stessa-severita-riservata-1827.aspx>.



Si evidenziano, dunque, tre punti imprescindibili. Il primo riguarda la necessità di tutela delle vittime dei reati, il cui eventuale consenso sarebbe inidoneo a scriminare la portata penale della condotta dell'agente. Il secondo attiene alle garanzie nei confronti degli accusati, nel senso di rigore nella ricerca della verità e nell'applicazione di tutte le prerogative processuali poste a favore dell'imputato, per sfuggire alla facile tentazione (o tendenza) a giudicare tout court come delinquente colui che in genere agisca sulla base di abitudini "altre"; in sostanza per non creare il *tätertyp* e la conseguente responsabilità per il tipo d'autore. L'ultimo aspetto riguarda la personalizzazione della condanna, la cui dosimetria deve riflettere necessariamente (e sulla base di una lettura costituzionalmente orientata) il grado di intensità della colpevolezza e dell'antigiuridicità dell'azione.

L'interrogativo da porsi è relativamente al valore che l'ordinamento giuridico attribuisce, o deve attribuire, al condizionamento esercitato dall'appartenenza culturale di un individuo, sulla genesi e sulle modalità esecutive di una condotta penalmente rilevante. I reati coinvolti in tali procedimenti possono essere molteplici, sebbene riconducibili a un numero chiuso di tipologie offensive, inter alia, le mutilazioni genitali femminili²; le condotte violente in ambiente domestico; l'uso della violenza in funzione vendicativa, motivata da una visione arcaica dell'onore; i comportamenti illeciti attinenti la sfera sessuale (i rapporti con le minorenni, le violenze sessuali intraconiugali) etc.. Si configurano, tuttavia, anche fattispecie caratterizzate da un contenuto offensivo più sfumato, si pensi alle condotte relative all'impiego di sostanze allucinogene nelle pratiche di culto³; o all'utilizzo di taluni accessori nell'abbigliamento rituale di certe confessioni religiose, che talvolta potrebbe comportare la violazione di norme penali, come nei casi di porto in luogo pubblico del coltello tradizionale dei sikh, oppure dell'uso da parte di questi ultimi del turbante in luogo del casco protettivo (obbligatorio all'interno dei cantieri o alla guida dei motoveicoli), o ancora dell'uso di veli femminili in grado di nascondere i tratti del viso (soprattutto il burqa).

Ma può anche verificarsi l'ipotesi in cui siano commessi reati "comuni" – omicidio tentato o consumato – e si tenti di valutare la

² G. CAROBENE, *Le escissioni rituali femminili tra precetto religioso, costume tradizionale e tutela dell'identità del soggetto in una società pluralista*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2007, pp. 33-48.

³ G. CAROBENE, *Manifestazioni rituali e tutela penale: l'uso di sostanze allucinogene nell'esercizio di pratiche religiose*, in AA. VV., *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di A. Fuccillo, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 295- 307.



condotta, e soprattutto la determinazione della pena, considerando il background religioso del colpevole e della vittima.

L'ultimo caso giudiziario nel nostro Paese, in ordine temporale, è rappresentato dalla condanna per tentato omicidio della figlia da parte di un padre mussulmano aggravato, *inter alia*, dai futili motivi poiché aveva agito per salvare l'onore della famiglia⁴, compromesso dalla stessa che, non solo aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata e da minore, ma aveva intrecciato tale relazione sentimentale con un giovane di fede religiosa diversa, violando quindi anche i precetti dell'Islam.

Per l'imputato, ricorso in Cassazione, non poteva, tuttavia, essere considerato futile un motivo fondato sull'onore della famiglia e sulla violazione di un precetto religioso fondamentale. La Corte di Cassazione, a dicembre del 2013, ha rilevato che, per quanto i motivi, sottesi alla fattispecie criminosa, non siano assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale, gli stessi non possono essere definiti "futili", non potendosi definire né lieve né banale la spinta che ha mosso l'imputato ad agire e ha, pertanto, annullato su tale punto la sentenza di secondo grado, con rinvio a un nuovo giudizio.

Tale ultimo intervento giurisprudenziale sembrerebbe quindi aver pienamente recepito le istanze, fatte proprie da quella parte della dottrina⁵ che guarda con favore all'apertura di un varco mediante il quale gli autori di reati culturalmente motivati possano, in presenza di determinati presupposti, avanzare la richiesta che i motivi del loro agire siano valutati alla stregua di un sistema di valori non necessariamente coincidente con quelli della cultura di maggioranza⁶. Occorre, peraltro, sottolineare che l'effetto della pronuncia in questione è unicamente quello di non applicare l'aggravante della futilità dei motivi, il che non equivale certo a

⁴ Cass. pen., 18 dicembre 2013, n. 51059. Per un commento positivo della sentenza cfr. **F. BASILE**, *Divergenze teoriche e difficoltà pratiche in sede di applicazione dell'aggravante dei "futili motivi", in particolare in caso di reati c.d. culturalmente motivati*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 19/2014. La sentenza è in appendice all'articolo.

⁵ Cfr. per tutti **F. BASILE**, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010.

⁶ Per un primo inquadramento giurisprudenziale cfr. Cass. pen., sez. I, n. 6796 del 21 febbraio 2012, in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=56144>. Per un inquadramento dottrinale cfr. **S. BENHABIB**, *La rivendicazione dell'identità culturale. Eguaglianza e diversità nell'era globale*, il Mulino, Bologna, 2005; **M.C. FOGLETS**, *Les délits culturels: de la répercussion des conflits de culture sur la conduite délinquante. Réflexions sur l'apport de l'anthropologie du droit à un débat contemporain*, in *Droit et Culture*, 35, 1998, p. 213 ss., e anche **C. GEERTZ**, *Interpretazioni di culture*, il Mulino, Bologna, 1988.



riconoscere come validi ed encomiabili i motivi sottesi al compimento del reato!

Su tale punto si avverte, tuttavia, la necessità di dissentire dall'orientamento della Corte di Cassazione. Occorrerebbe, infatti, attribuire all'aggravante dei "futili motivi" un forte giudizio di disvalore, atteso che in essa vengono incluse condotte che offendono profondamente i valori morali, etici, sociali, propri della nostra società in questo determinato contesto storico. Non può essere accettato un giudizio intrinsecamente vincolato a un relativismo culturale ed etico che, pur nel rispetto del multiculturalismo dell'attuale società occidentale in generale, e italiana in particolare, deve ricevere la propria legittimazione sottoponendosi sempre al vaglio dei principi e dei valori sui quali la Costituzione italiana non può assolutamente transigere né recedere. Il riferimento a valori culturali diversi e non accettati, né accettabili, nei nostri schemi sociali porterebbe inevitabilmente a decisioni arbitrarie, sulla base di valutazioni caso per caso e tali da rendere incerta la configurazione e l'identificazione della punibilità della fattispecie criminosa.

La decisione della Cassazione parte da un assunto assolutamente condivisibile, sottolineando che

*"secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la circostanza aggravante dei "futili motivi" sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale"*⁷.

Da questa premessa il dispositivo in esame giunge, tuttavia, a valutazioni devianti poiché risulta di difficile comprensione come il tentato omicidio della propria figlia possa essere configurato come un criterio valoriale "non assolutamente sproporzionato" e tale da apparire, secondo il comune modo di sentire, adeguato e sufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da escludere l'aggravante. Se il nostro percorso normativo sta tentando un lento processo evolutivo, che dall'attenuante dell'onore dovrebbe tendere all'affermazione dell'aggravante per il "femminicidio" o in generale per la violenza contro le donne, simili

⁷ La sentenza si richiama esplicitamente a una pronuncia di Cass. pen., sez. I, n. 39261 del 5 novembre 2010.



pronunce, legate ad arcaiche concezioni dei rapporti uomo-donna, padre-figlia, rischiano di portare a pericolosi arretramenti del nostro sistema penale.

Interessante sottolineare, inoltre, che nella nota sentenza della Corte Interamericana dei diritti Umani, la c.d. “Campo Algodonero”⁸ incipit per il riconoscimento giuridico del femminicidio, non sono stati condannati solo i singoli individui ma soprattutto lo Stato messicano, che ha dovuto rispondere, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Belem do Parà, dell'obbligo di prevenire, combattere e sradicare la violenza sulle donne. Questa Convenzione, come è noto, riguarda tutti quegli Stati che hanno ratificato la CEDAW, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna, in vigore dal 1981 e che già nel 1992 riteneva gli Stati responsabili degli atti privati nel caso in cui non adottassero “misure adeguate”. Tra questi c'è anche l'Italia⁹. Ed è anche alla luce di queste disposizioni internazionali che andrebbero valutate fattispecie criminose come quella in oggetto, sottolineando la pericolosità sociale di una diminuzione di attenzione nei confronti dei reati di violenza compiuti nei confronti delle donne, anche in nome di presunti riferimenti alla tradizione o alla religione.

L'assunto difensivo, secondo cui (ferma la consapevolezza della illiceità della condotta, secondo le regole dello Stato di residenza) l'elemento soggettivo del delitto sarebbe escluso dal concetto che l'imputato, quale cittadino di religione musulmana, ha della convivenza familiare e delle potestà anche genitoriali, a lui spettanti quale capofamiglia (concetto abbondantemente differente dal modello e dalla concezione corrente nello Stato italiano), non dovrebbe in alcun modo risultare accoglibile, in quanto si pone in assoluto contrasto con le norme cardine che informano e stanno alla base del nostro ordinamento giuridico. Il tentato omicidio, per veder riconosciuta la propria autorità paterna (seppur forgiata da una certa cultura o religione) dovrebbe,

⁸ Corte Interamericana de derechos humanos, caso Gonzales y Otras (“Campo Algodonero”) v. Mexico, 16 novembre 2009, in http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulo/seriec_205_esp.pdf.

⁹ A questo documento si aggiunge attualmente anche una recente convenzione adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed entrata in vigore, dopo la firma degli strumenti di ratifica, il 1° agosto 2014, anche nel nostro Paese: la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in www.coe.int/t/dghl/standardsetting/.../Convention%20210%20Italian.pdf. Per un breve commento cfr. **G. PASCALE**, *L'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in www.osservatorioaic.it/download/.../osservatorio-aic-pascale-fin-1.pdf.



quindi, essere di per sé futile e per questo motivo non occorre nemmeno il riferimento a un'aggravante specifica, per le motivazioni religiose o culturali. Non può trovare spazio nel nostro ordinamento, nemmeno l'attenuante di una motivazione religiosa o culturale, non prevista a livello normativo, ma talvolta utilizzata in ambito giudiziario, come sembrerebbe delinearci anche in tale ipotesi, poiché si aprirebbe la strada alla possibilità di dover tener conto di tradizioni culturali e credi diversi, in nome della tolleranza e del relativismo, ridimensionando gli ambiti di libertà faticosamente conquistati nel nostro tessuto sociale e giuridico.

Alla luce di tale ultimo intervento giurisprudenziale della Cassazione sembrerebbe che l'applicabilità delle norme penali, ai cittadini di cultura ed etnia diversa, in quanto portatori di tradizioni sociologiche, abitudini antropologiche, in conflitto con la norma penale, debba essere filtrata da variabili comportamentali, con una risposta giudiziaria che verrebbe a scriminare l'azione penalmente illecita, introducendo una sorta di generalizzato difetto dell'elemento soggettivo. In tal senso, dunque, l'azione vietata e "contra legem" dello straniero, potrebbe essere inquadrata e giustificata nei "profili di soglia" della concezione della famiglia, tipica del gruppo sociale di appartenenza, che tali condotte consente.

Nella sentenza di merito era stata riconosciuta l'aggravante dei futili motivi, poiché l'imputato "aveva agito per salvare l'onore della famiglia". È interessante notare che in quasi tutte le lingue europee il termine onore esprime una sostanziale dualità di significati. Da un lato, l'onore di un individuo è ricollegato alla sua condotta virtuosa e alla sua capacità di aderire ai valori e ai comportamenti legati a codici non scritti che esprimono la cultura di una determinata società. Dall'altro lato questo concetto è strettamente associato al gruppo di appartenenza e alle gerarchie sociali che definiscono il ruolo e la funzione del singolo soggetto. È su questi significati e sull'acquisizione e il mantenimento dell'onore che spesso si sono creati, all'interno dei gruppi sociali di varia natura, conflitti e cambiamenti di fondo di una società. Onore è quindi un termine polisemantico, ambiguo nel suo significato. Nel moderno mondo occidentale, è diventato sempre più un fatto legato al singolo soggetto e alla creazione di una reputazione intesa come pubblica stima, imposta al singolo dalla società.

L'onore è quindi un sentimento comunitario, che tiene in considerazione il giudizio altrui e presuppone la stima degli altri, si sviluppa nell'integrazione sociale, cambia nei parametri e nei riti. L'uomo "comunitario", più attento ai costumi sociali e al senso del decoro, pone



una grande attenzione alle convenzioni sociali e per lui diventa importante proteggere il prestigio e la buona reputazione, sua e della famiglia. È noto, inoltre, che la castità della donna, soprattutto in passato e anche nella nostra cultura (in particolare nel sud Italia), era valutata come un requisito imprescindibile dal suo onore e il suo corpo riuniva in sé i valori positivi di un intero gruppo sociale.

2 - Il concetto di onore nella cultura e nella tradizione giuridica dei Paesi mussulmani

Nella società tradizionale araba viene fatta una distinzione tra due tipi di onore: *Sharaf* e *'Ird*. La prima riguarda l'onore di una unità sociale - come la tribù araba, la famiglia ma anche i singoli individui - e può fluttuare verso l'alto o verso il basso. Al contrario, *'Ird* riguarda soltanto l'onore delle donne e il suo valore può solo diminuire: si traduce, approssimativamente, come il concetto occidentale di castità o purezza. L'omicidio, per difendere l'onore perduto, ha in tale schema un preciso effetto sociale: permette alla famiglia di riguadagnare il suo status sociale originario.

È stato sottolineato che sono tre i principi sui quali si basa l'ordine sociale, il primo dei quali è costituito dal sangue; il secondo dallo spazio (la condivisione e lo stabilimento di un territorio) e, infine, il terzo è costituito dall'azione comune (la condivisione e lo stabilimento di progetti comuni). Questi tre modi di ordinare il mondo non sono elencati in termini evolucionistici e neanche antitetici ma semplicemente in quanto modi che possono co-esistere, alternarsi, combattersi o sovrapporsi o anche rappresentare diversi volti dell'esserci, a secondo dei cambiamenti sociali del contesto.

Gli ordinamenti sociali degli Stati democratici occidentali propongono un intreccio più o meno equo dei tre principi¹⁰. In molti Paesi islamici il primo principio - la condivisione dei legami di sangue - trascende la semplice famiglia nucleare e occupa una posizione politica di notevole rilievo, con proprie istituzioni e con un proprio diritto, con norme che si pongono in modo alternativo a quelle dello Stato. Parlare di condivisione di legami di sangue equivale a parlare di società segmentarie, ovvero di lignaggi e di tribù, secondo schemi tipici

¹⁰ A.L. PALMISANO, *Brevi note su democrazia e pace*, in G. Dabbeni, A.L. Palmisano (a cura di), *Economie e culture nella prospettiva filosofica e antropologica dell'Europa delle nuove Regioni*, Edizioni Goliardiche, Trieste, 2010, pp. 59-64.



dell'antropologia culturale ma occorre, tuttavia evidenziare che nelle moderne società aperte, globalizzate non si tratta semplicisticamente di "caratteristiche culturali" che si muovono con l'immigrato, ma di vere e proprie strutture politiche che convivono a fianco di quelle presenti sul nuovo territorio di residenza¹¹.

L'Islam permette addirittura la coesistenza degli ordinamenti statali e tribali. Gli attori sociali – che si dichiarino musulmani, tribali o nazionalisti secolarizzati – vedono il mondo attraverso la lente dell'onore e dell'umiliazione, del pudore e della vergogna. È stato sottolineato che persino l'élite postcoloniale araba, che cercava di "produrre" una donna nuova che non fosse tradizionale, ma neanche "westernized", è riuscita a trasformare l'onore femminile nel simbolo dell'identità e della purezza nazionale¹². In tal senso la resistenza alla globalizzazione o al "Nuovo Ordine Mondiale" è coinciso con la volontà di preservare l'onore femminile¹³.

Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è il controllo sociale esercitato dalla comunità circostante. Se un gruppo familiare perde il proprio onore, e il fatto diventa di dominio pubblico, e non fa niente per acquisirlo nuovamente, rischia di perdere i diritti, la protezione e il supporto del suo più vasto gruppo d'appartenenza. Quest'ultimo aspetto vale anche nei processi migratori ed è così entrato prepotentemente anche nei nostri confini nazionali. Nel caso in cui l'onore del gruppo di parentela venga – per un qualunque motivo – perso, è necessario "fare scorrere il sangue" del colpevole per poterlo riacquistare: in tale prospettiva non si

¹¹ Cfr. **S. FERLITO**, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Rubbettino ed., Soveria Mannelli (CZ), 2005 L'A., evidenzia l'importanza del diritto ecclesiastico per la comprensione delle nuove dinamiche giuridiche e sociali imposte dal fenomeno del multiculturalismo. Su tali riflessioni cfr. anche **M. RICCA**, *Diritto e religione. Per una sistematica giuridica*, Cedam, Padova, 2002; **R. MAZZOLA**, *La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose*, Giuffrè, Milano, 2005.

¹² Cfr. **L. GARDET**, *La cité musulmane*, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1981: "La communauté musulmane nous apparaitra alors comme exhaussée sans cesse par une structure temporelle idéale, à laquelle elle tend, asymptotiquement, mais sans jamais y renoncer: car il s'agit pour elle de valeurs non purement politiques ou juridiques (au sens où l'entendrait l'Occident moderne) mais politico-juridico-religieuses, et qui à ses yeux la doctrine révélée elle-même" (p.8). Sul confronto tra i due ordini all'interno della civiltà musulmana, sia pure riferito al XVII secolo, ma ancora attuale, cfr. **H. TOUATI**, *La Loi et l'Écriture. Fiqh, 'urf et société au Maghreb d'après les Ajwiba d'Ibn Nāsir (m.1085/1674)*, in *Annales d'Islamologie*, 1993, pp. 93-108.

¹³ Cfr. **F. FAQIR**, *Intrafamily femicide in defence of honour: the case of Jordan*, in *Third World Quarterly*, Vol 22, 1, pp. 65-82, 2001, specie p. 77 (anche in http://www.academia.edu/562833/Intrafamily_femicide_in_defence_of_honour_the_case_of_Jordan).



tratta proprio di un “delitto d’onore” – ed è dunque privo di disvalore sociale - ma di una pena legittimamente inflitta dalle istituzioni del gruppo di parentela per un reato commesso da uno dei suoi membri.

Si delinea, dunque, una sorta di *ius vitae necisque* del *pater familias* molto rigido che, anche se non legittimato dalla Sharia, non è mai stato messo in discussione, almeno fino a pochi anni fa. Resta, inoltre, da evidenziare non solo che il c.d. diritto tribale non è legato a un territorio ma al gruppo di appartenenza ma che i concetti di “delitto d’onore” e di “delitto passionale” sono entrati nel mondo arabo attraverso i codici penali d’importazione, durante la fase storica del colonialismo. Con questo primo forte impatto la Sharia non è stata più considerata il diritto costituzionale dello Stato ma relegata allo stesso livello dei diritti consuetudinari locali. Il tradizionale dialogo fra il diritto statale, rivelato, e quello consuetudinario, tramandato, è dunque venuto meno e si è creato un divario fra la società e la sfera legale, percepita come estranea.

Occorre, inoltre, ribadire che l’influenza dell’Islam sulla condotta dei musulmani non è limitata a ciò che è scritto nei testi sacri ma comprende anche le percezioni culturali dell’Islam stesso. In primo luogo si osserva che questa usanza è profondamente radicata in una società devota, che non percepisce il delitto d’onore come un’aberrazione dagli insegnamenti dell’Islam e anzi crede di aver agito seguendo i dettami della religione. In secondo luogo, se il delitto d’onore ha avuto origine in epoca pre-islamica di tribalismo arabo, è da tempo stato incorporato nella società islamica ed è così diventato comune in tutto il mondo musulmano. In terzo luogo, i delitti d’onore si inseriscono in un disegno più ampio di costumi che, pur senza essere specificatamente previsti dall’Islam, ancora godono della benedizione delle autorità musulmane.

Un delitto d’onore riflette i valori della cultura intesa a regolare il comportamento femminile – valori che la famiglia, inclusa quella della vittima, ci si attende applichi e mantenga. Inoltre, questi valori culturali, etnici o tribali, spesso restano non condannati dai leader religiosi e politici nei Paesi islamici in via di sviluppo o nelle comunità immigrate in Occidente. Al contrario, simili comunità mantengono l’applicazione del silenzio su tutte le questioni religiose, culturali o comunitarie “sensibili”.

I delitti d’onore, commessi in Occidente, hanno avuto tuttavia l’effetto di porre al centro dell’attenzione internazionale quello che accade nei Paesi d’origine delle vittime, e hanno dato sostegno e visibilità alle organizzazioni, attive nella difesa dei diritti umani. I sistemi giudiziari occidentali e i governi hanno recentemente iniziato ad affrontare questo



problema¹⁴. L'apartheid di genere islamico è una violazione dei diritti umani e non può essere giustificato in nome del relativismo culturale, della tolleranza, dell'anti-razzismo, della diversità, o della correttezza politica¹⁵.

Occorre, inoltre, ribadire l'ampiezza e la pericolosità sociale del fenomeno dei delitti di onore, nei confronti dei quali le risposte giuridiche dovrebbero essere sicuramente più decise, soprattutto all'interno di strutture politiche democratiche e liberali come la nostra. Le ultime statistiche mondiali, pubblicate dall'Onu nel 2007, parlano di circa cinquemila morti all'anno. È stato osservato che il 58% delle vittime sono state uccise perché colpevoli di essere "troppo occidentali", per aver resistito o disobbedito alle aspettative culturali o religiose. L'accusa di essere "troppo occidentale" è stato il preciso linguaggio usato dal perpetratore o dai perpetratori e significa essere viste come troppo indipendenti, non sufficientemente asservite, riluttanti a indossare abiti islamici (incluso il velo), desiderose di un'educazione e di una carriera avanzate, di avere amici o un fidanzato non-islamici, di scegliersi il proprio marito, anche non-islamico. Meno della metà (42%) delle vittime mondialmente sono state uccise per aver commesso c.d. "inadeguatezze sessuali"; questo si riferisce non solo alle vittime di stupro, ma anche a coloro che hanno avuto presunte relazioni extra-matrimoniali, o che sono state viste, in senso ampio, come "promiscue"¹⁶.

¹⁴ Nel 2006 un tribunale danese ha accusato nove membri di un clan per l'omicidio d'onore di Ghazala Khan. Nel 2009, un tribunale tedesco ha condannato un padre all'ergastolo per aver ordinato a suo figlio di ammazzare sua sorella, in nome dell'onore familiare, mentre il figlio è stato condannato a nove anni e mezzo di prigione. In un altro caso, un tribunale britannico, con l'aiuto della testimonianza della madre della vittima e del suo fidanzato, ha accusato un padre di un delitto d'onore risalente a dieci anni prima, dopo che il caso criminale era stato riaperto: **P. CHESLER**, *Worldwide Trends in Honor Killing*, in *Middle East Quarterly*, 2010, pp. 3-11 e in <http://www.meforum.org/2646/worldwide-trends-in-honor-killings>.

¹⁵ **P. CHESLER**, *Worldwide Trends*, cit.

¹⁶ Un'inchiesta dell' *Independent*, durata dieci mesi in molti Paesi musulmani nel 2010 ha tentato di sottolineare l'ampiezza del fenomeno dei 'delitti di onore': **R. FISK**, *The Crimewave that shames the world*, in <http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/robert-fisk-the-crimewave-that-shames-the-world-2072201.html>. Numeri analoghi erano stati forniti in un precedente documento dell'ONU del 2000, *Ending Violence against Women and Girls, State of the World Population 2000*, New York, United Nations Population Fund, 2000, capitolo 3, in <http://www.unfpa.org/swp/2000/english/ch03.html>.; **P. CHESLER**, *Are Honor Killings Simply Domestic Violence?*, in *Middle East Quarterly*, 2009, n.2, pp. 61-69, e in <http://www.meforum.org/2067/are-honor-killings-simply-domestic-violence>.



Il dibattito su tale delitto è, invece, ancora particolarmente complesso nei Paesi arabi data l'eterogeneità degli approcci sociali e giuridici¹⁷. È stato tuttavia sottolineato, ed è un rilievo particolarmente interessante, come la codificazione della pratica ha mutato la funzione sociale di tali reati. In passato erano usanze dettate dalla necessità di difendere l'onore della famiglia, macchiato da una relazione sessuale, fuori del vincolo matrimoniale ma soprattutto per difendere la verginità delle spose. L'intervento delle élites nazionaliste arabe, con l'obiettivo di "modernizzare" tale usanza, contestualizzandola come "reato" (dunque non più accettabile) sembra aver configurato un tentativo di arginare l'ampio margine di discrezionalità giudiziaria, di bloccare tale pratica, rendendola illegale, ma anche di operare un difficile bilanciamento tra violenza sociale e ufficiale.

I Paesi arabi, nel regolare i delitti di onore, differiscono su due punti fondamentali. Alcuni limitano l'applicazione della norma alle sole situazioni di adulterio – Egitto, Tunisia, Libia e Kuwait- altri a situazioni di "un-lawful bed" (Giordania)¹⁸ o di "attitude equivoque" (Siria, Libano). Altro punto di divergenza è con riferimento al soggetto attivo del reato. Nei codici siriano, libanese, giordano, iracheno sono beneficiari il marito, figlio, padre, fratello. I codici egiziano, tunisino e kuwatiano prevedono solo il marito. In quello libico: marito, padre e fratello. Solo nel codice algerino i beneficiari sono sia il marito che la moglie. Tra i due poli – il codice algerino e quello giordano¹⁹ – potrebbe essere ravvisata la differenza tra delitto passionale, il primo, e di onore, il secondo.

Tutti i codici richiedono un'azione impulsiva. Sembra dunque che tale scusante sia più per un reato passionale che di onore, ricordando che la passione è quel particolare legame tra marito e moglie mentre l'onore

¹⁷ Cfr. **L. ABU-ODEH**, *Crimes of Honor and the Construction of Gender in Arab Societies*, in *Comparative Law Review*, vol. 2, 2011, e in <http://www.comparativelawreview.com/ojs/index.php/CoLR/article/viewFile/18/22>.

¹⁸ Cfr. **K. C. ARNOLD**, *Are the Perpetrators of Honor Killings Getting Away with Murder? Article 340 of the Jordanian Penal Code Analyzed Under the Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women*, in *American University International Law Review*, vol. 16, 2001, e in <http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1251&context=auilr>.

¹⁹ Il caso della Giordania è di particolare interesse a causa di una campagna lanciata nell'estate del 1999 per l'abolizione della sanzioni ridotte per i delitti d'onore, che hanno incontrato una forte opposizione da parte delle forze conservatrici in parlamento giordano e impedito una modifica della norma cfr. **N. ABU AMARA**, *Régulation juridique et sociale de la criminalité liée à «l'honneur» en Jordanie et dans les territoires palestiniens occupés*, in *Droit et cultures*, 59, 2010, 1, e in <http://droitcultures.revues.org/2005>.



coinvolge la famiglia in senso più ampio. Il dibattito aperto in Giordania, nel 1999, sulla possibilità di una modifica dell'articolo 340 – relativo alla riduzione di pena in caso di delitto di onore - ha generato un contenzioso rivelatore tra le autorità musulmane, sul ruolo dell'Islam nell'evoluzione di tale tipologia di reato. Lo Stato ha affermato che il delitto d'onore è estraneo alla religione islamica; al contrario, il partito islamista, nel parlamento giordano, ha visto lo stesso come parte del codice dell'Islam²⁰.

È comunque interessante sottolineare come tutti i codici abbiano delegittimato il modello paradigmatico dei delitti di onore: l'uccisione della donna, da parte del padre/fratello, quando si scopriva che non era arrivata vergine al matrimonio. Ed è questo il caso dell'ultimo intervento della Cassazione nel nostro Paese che, per un tentato omicidio alla scoperta della perdita di verginità della figlia, ha ritenuto non applicabile l'aggravante dei futili motivi. Se tale ipotesi di reato è pienamente equiparata nei diversi Paesi musulmani, almeno a livello normativo, all'omicidio comune non si comprende come un simile atteggiamento di favor giudiziario possa essere concesso nel nostro tessuto giuridico!

3 - L'aggravante dei futili motivi nel nostro sistema penale

Come è noto, l'aggravante dei futili motivi prevede un aumento di pena di un terzo per chi commetta il fatto spinto da motivi abietti o futili. Con il termine "motivo" si intende la causa psichica della condotta, cioè l'impulso che induce il soggetto ad agire o a omettere di agire. Con l'aggettivo "abietto" viene descritto un motivo turpe, ignobile, totalmente spregevole, tale da suscitare una diffusa ripugnanza secondo un determinato parametro di valutazione. Con l'aggettivo "futile" si definisce invece un motivo che appaia, anche qui in base a un determinato parametro di valutazione, del tutto sproporzionato rispetto al reato cui ha dato origine. È anche del tutto pacifico in giurisprudenza che la circostanza aggravante in questione ha natura soggettiva, dovendosi individuare la ragione giustificatrice della condotta nel fatto che la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto criminale più spiccato e della più grave pericolosità del soggetto.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, tale circostanza aggravante sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata

²⁰ Cfr. **Y. FELDNER**, *Honor Murders Why the Perps Get off Easy*, in *Middle East Quarterly*, 2000, pp. 41-50, e in <http://www.meforum.org/50/honor-murders-why-the-perps-get-off-easy>.



da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale²¹.

La norma porta quindi con sé il problema della corretta individuazione del parametro sulla base del quale giudicare la futilità del motivo. Secondo una parte della giurisprudenza, essa andrebbe valutata, non raffrontando semplicemente la condotta tenuta dall'agente con un comportamento "medio", bensì ancorando l'indagine agli elementi concreti della fattispecie. Ciò in primo luogo in quanto la poliedricità della realtà sociale che ci circonda rende difficoltoso individuare una medianità comportamentale, con conseguente impossibilità di fornire un parametro certo e obiettivo di comparazione.

È stata sottolineata, inoltre, la necessità che l'apprezzamento della plausibilità della correlazione, sul piano empirico, tra l'antecedente psichico della condotta - ossia l'impulso che ha indotto il soggetto a delinquere - e la realizzazione della medesima sia anzitutto

"ancorato agli elementi concreti della fattispecie tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, nonché del contesto sociale in cui si è verificato il tragico evento e dei fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa"²².

Per un lungo arco temporale, ai fini dell'applicazione dell'art. 61 n. 1 c.p., i motivi sono stati valutati sulla scorta di parametri che ben poco spazio avrebbero potuto lasciare a riferimenti culturali diversi da quelli recepiti nella cultura dominante. Essi erano infatti individuati nel "*sentire comune della comunità sociale*", nella "*coscienza collettiva*", nella percezione della "*persona di media moralità*" o della "*generalità delle persone*", applicati quindi secondo le valutazioni medie della sola cultura di maggioranza in un dato momento storico.

Nel caso de quo il richiamo esplicito è alla necessità di salvaguardare l'onore della famiglia, con un riferimento a un concetto giuridico decisamente anacronistico nel nostro Paese. Sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale²³, la c.d. "causa d'onore" non

²¹ Cfr. Cass. pen., sez. I, n. 39261, 13 ottobre. 2010, in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=22587>.

²² Cfr. Cass. pen., sez. I, 21 dicembre 2011, n. 6796, in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=56144>.

²³ Cfr. Cass. pen., sez. I, 10 ottobre 2007, n. 37352, in <http://www.altalex.com/index.php?>



può assurgere al rango di circostanza attenuante generale secondo il dettato dell'art. 62 n. 1 c.p., in quanto espressione di una concezione angusta e arcaica del rapporto uomo-donna, apertamente confliggente con i valori ormai acquisiti nella società civile che ricevono un riconoscimento e una tutela anche a livello costituzionale, quali il rispetto della vita, la dignità della persona, l'uguaglianza di tutti i cittadini senza discriminazione basate sul sesso, l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all'interno della famiglia.

In Italia fino a un trentennio fa, l'attuazione di un delitto al fine di salvaguardare l'onore (ad esempio l'uccisione della coniuge adultera o dell'amante di questa o di entrambi) era sanzionata con pene minori rispetto all'analogo delitto, compiuto con un movente diverso. Il motivo di questo diverso atteggiamento legale era riconducibile al riconoscimento che l'offesa disonorevole da parte della donna era considerato un grave danno all'immagine dell'uomo. Le motivazioni d'onore comprendevano anche la non verginità al momento del matrimonio e il solo sospetto di adulterio. Il Codice Rocco, promulgato durante il fascismo, all'art. 587 prevedeva la riduzione di un terzo della pena per chiunque uccidesse la moglie, la figlia, o la sorella per difendere l'onore suo e della famiglia²⁴. La circostanza attenuante era che vi fosse, nel momento del fatto, uno stato d'ira, che veniva in pratica sempre presunto; l'articolo è stato finalmente soppresso il 5 agosto 1981 grazie alla legge n. 442, che ha abrogato la rilevanza penale della "causa d'onore".

L'ultimo intervento della Cassazione, del 2013 – nella parte del dispositivo relativa alla "futilità" dei motivi - pare dissociarsi anche dal principio espresso dalla stessa Corte nel 2010, nella pronuncia sul noto caso Hina Saleem²⁵. Di fronte alla condotta, da lui giudicata "trasgressiva" della figlia, che voleva vivere seguendo i parametri della "cultura occidentale, italiana", il padre si sarebbe sentito costretto ad agire, (a uccidere la figlia e occultarne il cadavere), per la necessità di salvaguardare l'integrità dei principi cardine che reggono l'ordine all'interno della sua famiglia e la reputazione della stessa di fronte alla comunità parentale e amicale.

idnot=40241.

²⁴ Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella" (art. 587 Codice Penale).

²⁵ Cfr. Cass. pen., sez. II, 18 febbraio 2010, n. 6587, in <http://www.personaedanno.it/reato/cass-pen-sez-i-18-febbraio-2010-n-6587-pres-silvestri-rel-siotto-caso-hina-esclusi-i-motivi-religiosi-eva-stanig>.



In quella occasione la Corte aveva confermato la sussistenza dell'aggravante della abiezione dei motivi proprio perché, anche parametrando il motivo del delitto alle connotazioni culturali del soggetto e al contesto sociale in cui si era verificato l'evento, esso era risultato privo di qualsiasi proporzione, e i motivi che lo avevano sorretto apparivano biasimevoli e assolutamente insufficienti a portare all'azione così come concretamente realizzata.

4 - Considerazioni conclusive

È noto che nella nuova categoria del "reato culturalmente motivato", così come configurata da parte della dottrina, assume fondamentale importanza la necessità di garantire, sia pure con dei limiti, il valore della tolleranza all'interno di una società multiculturale. Ciò determina che il comportamento di un agente concreto sia maggiormente accettabile, e meno rimproverabile, ove il suo agire sia posto in essere in ossequio a una cultura, differente da quella di maggioranza. In tale tipologia di reati, centrale è la circostanza che a commettere il reato sia un soggetto, appartenente a un gruppo culturale di minoranza, il quale commetta un fatto considerato reato dall'ordinamento giuridico del Paese di residenza anche se tale comportamento, all'interno del gruppo culturale del soggetto agente (o nella legislazione del Paese di provenienza), è condonato, accettato, approvato, o addirittura incoraggiato o imposto²⁶.

La valutazione di tali fattispecie si collega quindi a quella, di più ampio respiro, legata al concetto di "reati culturali" che la dottrina ha definito come il frutto di un conflitto normativo, suggestivamente espresso con il termine di "interlegalità" intesa come condizione di chi, dovendo operare una scelta, è costretto a fare riferimento a un quadro articolato di norme, contemporaneamente vigenti e interagenti tra sistemi giuridici diversi.

È in tal senso opportuno sottolineare che la risposta giuridica è legata all'individuazione e accettazione di una delle due diversificate prospettive di multiculturalismo²⁷. La prima, di tipo "assimilazionista",

²⁶ Cfr. **F. BASILE**, *Immigrazione*, cit., il quale sottolinea che usualmente la cultura penalmente rilevante è solamente quella dei "gruppi socio-politici caratterizzati da un rilevante numero di individui, dalla condivisione di una lingua comune e dal legame con un territorio geografico di ampie dimensioni" (p. 40).

²⁷ Molteplici sono gli approcci su tema. Cfr. **N. COLAIANNI**, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2006; **M. VENTURA**, *La*



persegue l'inserimento dello straniero nel tessuto nazionale ed esige come contropartita una sostanziale rinuncia alle sue radici etnico-culturali; la seconda invece, orientata su protocolli di "integrazione-inclusione" (simbolica e pratica), è tendenzialmente disposta ad accettare le richieste identitarie ed è sensibile alle specificità culturali "altre". In tale ultimo modello, il risultato che viene prospettato come realizzabile è quello di una società politica (priva di identità culturale dominante o maggioritaria) costituita da identità culturali molteplici, con eguale diritto di riconoscimento.

È del tutto evidente che entrambe le prospettive, nel nostro sistema penale, possono attuarsi se e nella misura in cui non contrastino con i principi cardine del nostro ordinamento. Il ruolo di mediatore culturale che la dottrina intende attribuire al giudice penale, non può mai attuarsi al di fuori o contro le regole che, nel nostro sistema, fissano i limiti della condotta consentita e i profili soggettivi che presiedono ai comportamenti, che integrano ipotesi di reato. Rispetto al compimento delle azioni criminose, ferma restando la condanna delle stesse, la dottrina ha individuato due tipologie valutative: l'orientamento tradizionale "generalizzante" – che utilizza come parametro il riferimento ai valori della generalità dei consociati – e il più moderno orientamento "individualizzante", più aderente al contesto socio-culturale dell'imputato²⁸.

Se la dottrina penalistica americana ha elaborato da tempo il concetto di "cultural defences"²⁹, e se molto spesso in Paesi a forte componente multiethniche si tende a giustificare alcune condotte criminose

laicità dell'Unione Europea. Diritti-Mercato-religione, Giappichelli, Torino, 2001, ha sottolineato che "il modello concorrenziale di approccio comunitario al fenomeno religioso consiste nel negare rilevanza giuridica alla specificità dell'elemento religioso stesso, nel valorizzare il principio di eguaglianza e non discriminazione" (p. 149), evidenziando come in tale schema "il "trattamento" comunitario comporta inevitabilmente la perdita della specificità religiosa e l'assimilazione terminologica e categoriale del fenomeno religioso al fenomeno economico" (p. 152). Cfr. anche **G. DAMMACCO**, *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo*, Cacucci, Bari, 2000; **V. TOZZI**, *Società multiculturale, autonomia confessionale e questione della sovranità*, in *Dir. Eccl.*, 1, 2000, pp. 124-147; **W. KYMLICKA**, *La cittadinanza multiculturale*, il Mulino, Bologna, 1999; **P. CAVANA**, *Nuove dimensioni della cittadinanza e pluralismo religioso: premesse per uno studio*, in *La cittadinanza. Problemi e dinamiche in una società pluralistica*, a cura di G. Dalla Torre, F. D'Agostino, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 59-150.

²⁸ Cfr. **F. BASILE**, *Divergenze teoriche*, cit.; L'A. propende per il secondo modello valutativo, perché più rispondente alle moderne istanze sociali.

²⁹ Cfr. **A.D. RENTELN**, *Cultural Defense*, Oxford University Press, Oxford, 2004.



in nome del pluralismo culturale, ci si chiede se anche in Italia, in cui ancora manca una specifica norma in merito, possano trovare spazio le cosiddette “esimenti culturali”. Non può negarsi che la presenza di un tale principio conferirebbe al nostro ordinamento una spiccata dimensione multiculturale ma è altrettanto vero che si correrebbe il serio rischio di legittimare comportamenti contrari ai nostri codici, giuridici ed etici.

L'apertura, in senso opposto, a un dibattito sulla modifica del codice penale per prevedere un'aggravante sulla base di motivazioni religiose/culturali rischia di condannare genericamente le stesse, configurando seri problemi di costituzionalità e di violazione dell'art. 3 della Costituzione. Concedere, tuttavia, rilevanza giuridica ad aspetti esterni al codice penale non solo è profondamente illiberale ma aumenta quello spazio di arbitrarietà e discrezionalità dell'organo giudicante che potrebbe portare a derive, ancora più pericolose, di relativismo multiculturale.

Il dibattito attuale, in ambito internazionale, sui “so-called honour crimes” non è nuovo nel nostro ordinamento in cui, come sottolineato, l'onore costituiva un'attenuante dell'omicidio ed era ben radicato nel nostro tessuto culturale; ma è estraneo e in traducibile in altre lingue. Ed è proprio l'ampio dibattito sollevato in Italia per ridimensionare e annullare questo fenomeno, in ambito sociale prima che giuridico, che dovrebbe spingere il giurista, teorico e pratico, a non compiere pericolosi passi indietro nel tempo ma a sviluppare una discussione sul tema che non cancelli le rivendicazioni così faticosamente conquistate, dopo i movimenti per la liberazione della donna.

È opportuno, inoltre, sottolineare, nella valutazione di simili fattispecie, la necessità di operare un attento bilanciamento tra colpevolezza e proporzione da un lato e offensività dall'altro, vagliando fino a che punto l'autore di un reato culturalmente motivato possa godere di un trattamento punitivo attenuato rispetto a chi commette lo stesso reato, ma senza motivazione culturale.



ABSTRACT

The crime of honor and the aggravating factor of the trivial reasons' culturally (and religiously) motivated

A recent case law of the Italian Court of Cassation, on 2013, ruled that, in the case of the attempted murder of a daughter, trivial reasons cannot be considered based on the honor of the family and the violation of a fundamental religious precept. The evaluation of these cases then relates to that, of a much broader scope, linked to the concept of 'cultural crimes' or cultural defence. It is necessary, however, to perform a careful balancing between guilt and offensiveness proportion on the one hand and, on the other hand, to consider the extent to which the author of a culturally motivated crime can enjoy a punitive treatment, though attenuated compared to those who commit the same crime without a cultural motivation. A judgment intrinsically linked to a cultural and ethical relativism, cannot be accepted that though respecting the multiculturalism of the western society in general, and of the Italian one in particular, must always find its legitimacy by submitting to the principles and values on which the Italian Constitution is founded.

KEY WORDS: honor killings, culturally motivated crimes, the concept of honor in Muslim countries, irrelevance in Italian legal system